



QUALI SONO LE CONTESTAZIONI PIU' FREQUENTI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELLE BANCHE ?

IN SEDE PENALE

ESTORSIONE Reclusione da 5 a 10 anni Multa da € 1.000 a € 4.000 Costringere qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno	TRUFFA Reclusione da 6 mesi a 3 anni Multa da € 51 a € 1.032 Indurre taluno in errore con artifici o raggiri per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno	USURA Reclusione da 2 a 10 anni Multa da € 5.000 a € 30.000 Farsi dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari
Aggravante - Ex art. 61 n.7 c.p.	Aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità	
Aggiotaggio - Reclusione da 1 a 5 anni	Diffondere notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari	

Trattasi di ipotesi dolose: occorre che l'evento dannoso/pericoloso sia previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione/omissione.

Come posso venire a conoscenza di essere indagato in un procedimento penale?

** **Richiesta ex art. 335 c. 3 c.p.p.** da parte dell'indagato o del suo difensore per conoscere eventuali iscrizioni nel registro delle notizie di reato.

Il PM, per specifiche esigenze d'indagine, può disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per massimo 3 mesi non rinnovabili.

** **Invito a presentarsi** presso gli uffici di PG al fine di dichiarare/eleggere domicilio.

In tale sede è fondamentale procedere alla nomina di un difensore di fiducia

Quanto durano le indagini preliminari?

La durata delle indagini, salvo casi particolari, è di 6 mesi dall'iscrizione nel registro degli indagati.

Il termine è prorogabile, per giusta causa, fino ad un massimo di 18 mesi.

La richiesta di proroga delle indagini preliminari deve essere notificata all'indagato.

Posso conoscere il contenuto del fascicolo delle indagini preliminari?

Gli atti di indagine compiuti dal PM o dalla PG sono generalmente coperti da segreto istruttorio. Tuttavia è possibile proporre istanza di accesso agli atti non coperti da segreto.

Quali sono i possibili esiti delle indagini preliminari?

***Richiesta di archiviazione* (con possibile opposizione della persona offesa)

***Avviso di conclusione delle indagini preliminari* ex art. 415 bis c.p.p..

L'avviso ex 415 bis precede sempre la richiesta di rinvio a giudizio.

Cosa accade dopo il rinvio a giudizio?

L'indagato può scegliere di definire il procedimento con:

** *rito ordinario* in cui è prevista la possibilità di introdurre nel processo elementi di prova a proprio favore (es. testimoni, prove documentali, perizie,...)

** *rito alternativo* (patteggiamento o rito abbreviato)

non vi è possibilità di introdurre ulteriori elementi di prova, ma la pena è diminuita di un terzo.

Cosa può fare la persona offesa dal reato?

La persona offesa dal reato ha la facoltà di costituirsi parte civile all'interno del processo penale instauratosi contro il singolo dipendente al fine di ottenere un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato.

IN SEDE CIVILE

Come può il cliente far valere le proprie pretese risarcitorie ?

Causa civile nei confronti della Banca e/o del dipendente (responsabilità solidale) per far valere:

** Nullità delle operazioni cosiddette "bacciate"

(concessione di fido per elasticità di cassa finalizzato all'acquisto di azioni)

ART. 2358 cc (applicabile alle soc. cooperative ex art. 2519):

La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria;

- Nullità per sottoscrizione di qualsiasi contratto "fuori sede"

ART. 30 TUF

Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

Per poter operare fuori sede, i dipendenti devono risultare iscritti **all'albo unico dei consulenti finanziari** (ex albo dei promotori finanziari – **art. 31 TUF**). Per ottenere l'abilitazione, oltre al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, è necessario il superamento di apposita prova valutativa in forma scritta. Sono esonerati da tale prova i soggetti con i seguenti requisiti:

- **funzionari di banca o di Sim** addetti per almeno *tre anni* (anche non consecutivi) a uno dei settori di attività autorizzate inerenti ai servizi di investimento oppure (solo per i funzionari di istituti di credito) alla commercializzazione di prodotti finanziari della banca;
- **dipendenti di banca o di Sim** responsabili di un'unità operativa (agenzia, filiale, ufficio) addetti, sempre per almeno *tre anni* anche non consecutivi, a uno dei settori di attività autorizzate inerenti i servizi di investimento responsabili del controllo interno di banche o di Sim (sempre per i soliti tre anni anche non consecutivi).

N.B.: *L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore.*

- Risoluzione per violazione dei dover informativi

ART. 21 TUF

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;*
- b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;*
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;*
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.*

Il dipendente può essere testimone nella causa civile?

Il singolo dipendente, se non è parte in causa, può essere chiamato (dalla Banca o dalla controparte) in qualità di **testimone** terzo e imparziale, per riferire quanto di sua conoscenza in merito agli addebiti contestati.

Nel caso di dichiarazioni false e/o reticenti il soggetto può essere accusato di **falsa testimonianza ex art. 371 c.p.**